

# **Titolo X**

## ***Delle sepolture, e de' sepolcri***

**Lettera pastorale di monsignore arcivescovo di Torino,  
con stabilimenti riguardo alle sepolture**

**Francesco Lucerna-Rorengo di Rorà  
Per grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica  
Arcivescovo di Torino, Grande limosiniere di S.R.M.**

**Al venerabile clero, e diletteissimo popolo della città, e diocesi, spirito di  
pieghevole e di giusta ubbidienza, salute nel Signore, e pastorale  
benedizione**

Conciosiaché santo sia in verità, e saltevole pensiero l'offerire al trono della divina misericordia voti, preghiere, e sacrificj per le anime di que', che nella professione sincera della cattolica Religione in grembo alla nostra comune Madre santa Chiesa cessarono di viver quaggiù, perché alle fervorose suppliche de' fratelli sopravviventi il benignissimo celeste Padre piegandosi, voglia Egli da ogni macchia, e reato di colpa prestamente purgarle, e da quelle, che le costringono, ignee catene sciogliendole, libero aprir loro l'ingresso agli eterni riposi; dobbiamo perciò Noi, che posti siamo da Dio ministri, e presso lui intercessori per la salvezza del popol suo, per ogni più agevole, certa, e approvata via seguendo lo spirito delle ecclesiastiche leggi, e delle religiose costumanze, procurare, che un tal pensiero dallo stesso divino Spirito commendato più, e più sia nodrito, e largamente diffuso; onde, mentre si vuole procacciare al popolo sanità temporale con allontanare, quanto più si può, il pericolo di facile temuta infezione, ne venga ai trapassati maggiore suffragio, e quindi ancora si apporta ai viventi occasione desiderabile di maggiore spirituale vantaggio. Se negar non possiamo, senza fare manifesta ingiuria alla veneranda memoria de' passati secoli della Chiesa, ed agli incontrastabili documenti, che ne sono rimasi, che, l'uso di seppellir nelle chiese è antico assai; dobbiamo confessare altresì, che a' giorni nostri così ne' templi i sepolcri si sono moltiplicati, che quasi pare, non più dir si possano case di preghiera, e di sacrificio le chiese, ma luoghi piuttosto anche per questo di non rare indecenze, di frequenti profanazioni, e di continuo disturbo, e talvolta orrore, e nausea a' fedeli: e dove la soave fragranza degli odorosi timiami, e la esteriore mondezza, e maestà portar debbono a Dio il cuor dell'uomo, e sopra di sé rapitolo, al cospetto del Signore introdurlo nella letizia, e nella esultazione, le fetide esalazioni, che ammorbano, e le schifose

immondezze, che veggonsi, e bene spesso si sentono, i cristiani anche più fervorosi dalle chiese ributtano, o molto almeno li disturbano dalla orazione, o scemano in essi, perché finalmente uomini sono, il già concepito fervore. *Quia*, come osserva Gerolamo Baruffaldi ne' suoi comenti al rituale romano, *cadaverum putredo se per cum fatore est, et dedecet in illo sacro loco venerando thymiamate sapissime perfuso, et munditiam redolente, graveolentia corpora condere; unde etiam ratio hac vocatur civilis a Lavorio, ne aer putrefieret, et locus corrumperetur fatore cadaverum... Et a frequenti cadaverum humatione tam fator, quam humiditas provenire solet; et ita non omnino sanum habitaculum deveniret, prout evidenter hodie quoque dignoscitur in ecclesiis praesertim Parochialibus, in quibus frequenter sepeliuntur cadavera. Proh bone Deus! Quam differunt ab illis ecclesiis, in quibus nulla sepulcra effodiunt!* E queste pessime conseguenze dei troppi sepolcri nelle chiese le vedemmo noi pure assai volte nel corso della visita pastorale, e cercammo ad ogni modo d'impedirle per l'avvenire con opportuni decreti. Perciocché tale umidità, e fetore provammo talvolta in più chiese dall'ammassamento, e dalla fermentazione di affastellati cadaveri cagionato, che non solo alla corporale sanità degli abitatori sommo danno arrecavano, ma, quel che è più, atto era per sé a cambiare il decoro, e la maestà del tempio in desolazione, e squallore. Il perché dir possiamo a buona equità ciò, che a' tempi suoi deplorava Teodolfo celebre vescovo d'Orleans; *Loca divino cultui mancipata, et ad offerendas Deo hostias praparata caemeteria, seu polyandria facta sunt.* La quale cosa se ben si conformi col vero spirito dell'antica ecclesiastica disciplina, giudice ne sia chiunque ha fior di senno.

E in verità se noi vogliamo anche per poco riguardare i monumenti della ecclesiastica storia, chiaramente vedremo, che, sebbene recente non sia la consuetudine di seppellir nelle chiese, spessi tuttavia ne furono i richiami, e molti decreti, e varie leggi furono promulgate a tempo a tempo per distrurre, e sradicare gli abusi, i quali nacquero dalle prime concesse licenze, e infiniti disordini seco menarono, che danno arrecano alla umana società, ed il dovuto onore della di Dio guastano, e oscurano. Quando all'opposto, se dire si può, che quasi colla Chiesa nacque il religioso uso fra i cristiani di destinare un sito, in cui i cadaveri de' morti fedeli fossero posti sotterra, che poscia cimitero appellossi, quasi luogo di dolce sonno, e riposo sino al dì dell'universale risurrezione, come rettamente osserva, e coll'autorità di molti Padri dimostra dopo Stefano Duranti l'eruditissimo Catalano ne' suoi comentarj al rituale romano: *Usitatus autem et olim, et hodie dicuntur caemeteria a graeco verbo κοιμάω, quod dormire significat, quia scilicet christiani homines ob spem gloriosa resurrectionis, in ipsis caemeteriis non tam mortui iacere, quam dormire dicuntur, uti addiscimus ex Evangelio Iobannis, ubi Christus Lazarum, qui erat mortuus, dormire dixit, et ex Apostolo in epistola ad Thessalonicenses aiente: nolimus vos ignorare de dormientibus, ut non coaristemini, sicut et ceteri, qui spem non habent. Ubi S. Hieronymus surrecturos.* Vera cosa è ancora, che la Chiesa stessa retta sempre, e governata dal medesimo divino Spirito, sebbene abbia talora, secondo la varietà de' tempi, e delle cose, tollerato, o permesso, che ne' templi sepoltura a certuni dar si potesse, fece però chiaramente conoscere e ne' concilj, e ne' libri rituali, e specialmente nel rituale romano, che essa dall'antica disciplina de' cimiteri non recedeva, apertamente in questo ordinando, che, *ubi viget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos in caemeteriis, retineatur, et ubi fieri potest, restituatur;* che, *cui locus sepultura dabitur in ecclesia, humi tantum detur,* e che finalmente *cadavera prope altaria non sepeliantur.*

Che poi certi determinati siti avessero i felici cristiani de' primi secoli, dove soleano seppellire i loro defunti, e i Martiri, e dove raunavansi il più spesso, che in que' tempi crudeli per lor si potesse, per assistere ai divini misterj, ed illuminarsi, e pascersi della celeste dottrina, egli è così noto fatto, che certamente ignorar non si può da chi nuovo del tutto non sia ne' gloriosj fasti della Cattolica Chiesa. Moltissimi sono i testimonj de' santi Padri

riferiti con esattezza dal pio e dotto Stefano Duranti, che evidentemente dimostrano, come ne' cimiterj, perché altrove difficilmente poteasi, soleano i Vescovi fare i loro sinodi, cantare coi sacerdoti, chierici e fedeli le divine lodi, ministrare i sacramenti, i giorni e le notti spesse fiate passare nella preghiera, nelle sacre funzioni e nel dispensare la divina parola; onde di ciò insospettiti i persecutori del nome cristiano, ai fedeli di portarsi ne' cimiterj duramente proibirono, come leggiamo presso Eusebio facesse Emiliano Prefetto Romano a Dionisio vescovo di Alessandria, quando imperiosamente a lui, e a' suoi intimò: *Nullatenus licebit vobis, et quibuscumque aliis conventus agere, aut ea, quæ vocantur cæmeteria, adire.* E questi cimiteri non riputavansi allora come luoghi di nausea, e di orrore, ma in molta venerazione ed in sommo onore aveansi da' Cristiani, dove non solamente per titolo di carità e giustizia ai morti fratelli procurar si dovesse con fervorose orazioni, con replicati sacrificj, e con frequenti vigilie suffragio e refrigerio, ma potesse ancora ciascuno nella seria meditazione della morte più vivamente la propria fralezza, e delle umane cose la infinita miseria contemplare, e sì distaccarsi dalle fallaci umane grandezze, e le mondane delizie odiando, crocifiggere la carne colle sue concupiscenze, e abbracciato alla croce di Gesù Cristo passare i giorni di questa vita fugace nella santità e nella giustizia per superare la morte, e acquistar vita immortale. Così scritto ci lasciò l'Autore della Omelia *De fide et lege naturæ* tra le opere di S. Giangrisostomo; onde più agevole cosa sia conoscere insieme, qual fosse di que' tempi la consuetudine; *Omnia civitas, dice, omne castellum ante ingressum sepulcro habet, ut quis contendens intrare in civitatem imperantem, divitiis, potentia, aliisque dignitatibus florentem, priusquam id, quod in mente concepit, cernat, videat, quis ipse futurus sit. Ante civitates, ante agros sunt sepulcra. Ubique ante oculos est nostræ humilitatis schola, et docemur, in quid desinamus tandem, et tunc videmus quæ intus sunt spectacula.*

Per la qual cosa sacro e religioso aveasi per modo il destinato sito alla sepoltura de' trapassati Cristiani, che niun cadavero sarebbesi seppellito, se quello stato prima non fosse colle consuete solenni cerimonie benedetto, o, come dir solevasi, consecrato, e sì di quelle persone, che viventi la stessa religione unite mantenne col santo vincolo di carità, dopo la morte la stessa terra copriva le spoglie in un comune santificato luogo raccolte. Né certamente il rito della solenne benedizione de' cimiterj dire si debbe introdotto soltanto negli ultimi secoli della Chiesa, per poter quindi di leggieri affermare, che non vanti maggiore antichità l'uso de' pubblici cimiterj, che la consuetudine di seppellire ne' templi. Imperciocché non solamente indubitata fede ne fanno dal secolo decimo sino ai nostri tempi molti preziosi manoscritti pontificali, che nelle più celebri biblioteche d'Europa si conservano, e il rispettato testimonio di molti celebri autori, Stefano Duranti, nel libro primo *De ritibus Ecclesiæ Catholicæ*, Matteo Parisio nelle vite degli Abati di S. Albano, Guglielmo Durando, Van Espen, Catalano, ed altri, ma fino ancora nel sesto secolo, essere stata per uso già introdotto, e costante praticata la solenne benedizione de' cimiterj, chiaro argomento ne porge S. Gregorio vescovo di Tours, il quale nel libro *De gloria Confessorum*, narra, che dato avendo egli opportuno avviso alla Badessa del monistero di Poitiers, perché desse onorata sepoltura al venerabil corpo della Beata Radegonda Regina di Francia, *Quid faciemus*, rispose ella, *si Episcopus urbis non advenerit, quia locus ille, in quo sepeliri debet, non est sacerdotali benedictione sacratus?* E se vogliasi con attenzione considerare la sostanza e la forma della benedizione, che, secondo il rito della Chiesa prescritto, usar si dee sopra il sito destinato alla sepoltura de' fedeli defunti, si vedrà chiaramente, che la intenzione della nostra vera madre fu sempre la medesima, cioè che i cimiteri sieno propriamente consacrati alla sepoltura de' cadaveri di quelle persone, che nella comunione de' cristiani morirono, e che aver si debbano come il luogo della dormizione, e del riposo delle spoglie mortali de'

cattolici, finché dalle angeliche trombe svegliati, a quella vita risorgano, che non conoscerà più mai legge alcuna di morte. Imperciocché in sul bel principio della sacra funzione le più ardenti sue preghiere offre il Pontefice alla Maestà infinita di Dio, *Ut purgetur, benedicatur, sanctificetur, et consecretur hoc cæmeterium, ut humana corpora hic post vitæ cursum quiescentia in magno judicii die simul cum felicibus animabus mereantur adipisci vitæ perennis gaudia.* Ed in un'altra orazione prega egli il Signore, che voglia degnarsi di benedire il cimitero, come già aveva benedetto una volta la terra, in cui sepolti furono i patriarchi Abramo, Isacco, e Giacobbe, quasi così il primo uso di seppellire nella terra benedetta i cadaveri confermando, e con questo solenne rito commendando, onde intendano i fedeli, che tale fu sempre, ed è tuttavia la intenzione della Chiesa. *Adesto,* dice il Pontefice al Cielo rivolto, *adesto quasumus Domine Deus, obsequiis nostris, in nomine tuo hunc locum visitandibus, et nostræ fragilitatis ministerio, et sicut benedixisti per manus servorum tuorum Abrahamæ, Isaac, et Jacob terram sepulturæ sua peregrinationis; ita, quasumus Domine, benedicere, sanctificare, et consecrare digneris hoc cæmeterium pretio Unigeniti Filii tui Domini nostri Jesu Christi Sanguinis typice comparatum, ad nostræ peregrinationis corpora quiescenda, donec per eundem Dominum nostrum Jesum Christum de pulvere ad gloriam dones resurgenda.* Questi, ed altri simili modi, co' quali nella mesta piússima funzione della consecrazione, e benedizione de' cimiteri prega il vescovo, e pregano gli astanti, ben ci dimostrano, come avverte Van Espen, che lo spirito della Chiesa si è, che in questi sacrati luoghi diasi ai cadaveri de' cristiani religiosa sepoltura; *Cæmeteria proprie ad usum sepulturæ ex intentione Ecclesiæ destinari, et benedici: non ita vero ipsa templa, in quorum etiam consecratione corporum in eis sepeliendorum mentio non fit, nec orationes, aut benedictiones ad sepulturam corporum diriguntur.* Adunque perché tanta solennità di rito, tanta maestà di venerande cerimonie, tanta premura per la mondezza, e custodia de' cimiteri, prescrive e brama la santa Chiesa, se ella intende, che il proprio luogo di seppellire i cadaveri de' morti fedeli sieno i templi, gli oratorj, o le cappelle?

E qui ella è cosa degna di osservazione, che, sebbene non tutti, molti però degli antichi cimiteri, fuori delle città fabbricavansi, o sia perché fosse ancora in vigore la chiara legge trentesima prima delle dodici tavole; *Hominum mortuum in urbe ne sepelito, neve urito;* o sia che la legge di Teodosio giunior non solo avesse forza per la città di Costantinopoli, come pensano valenti uomini, ma altrove ancora si estendesse, e per le annesse pene restasse ferma, e fosse osservata, come scrivono alcuni eruditi. Perciocché dopo di avere l'Imperatore pronunziato: *Omnia, quæ supra terram urnis clausa, vel sarcophagis corpora detinentur, extra urbem delata ponantur, ut et humanitatis instar exhibeant, et relinquunt incolarum domicilio sanctitatem,* o come crede di poter leggere Muratori, *sanitatem; nimirum ne cadavera pestiferis exhalationibus urbem inficerent, neve cum incolarum viventium salute factor mortuorum corporum conflictaretur,* aggiunge alla sua legge; *Quisquis hujus præcepti negligens fuerit, atque aliquid tale ab hujus interminatione præcepti ausus fuerit moliri, tertia in futurum patrimonii parte multetur, officium quoque, quod sibi paret, quinquaginta librarum auri adfectum dispoliatione merebitur.* e quasi prevenendo chi volesse eluder la legge, e vietandone la inosservanza sotto qualunque cagione di privilegio, conchiude: *At ne alicujus fallax, et arguta sollertia ab hujus se præcepti intentione subducat, atque Apostolorum, vel Martyrum sedem humandis corporibus æstimet esse concessam, ab his quoque ita, ut a reliquo civitatis, neverint se, atque intelligant esse submotos;* o sia finalmente perché posti essendo vicini alle città, e non lungi dalle pubbliche vie i sepolcri e i cimiteri, potessero quindi le tormentate anime purganti de' fedeli defunti ricevere più frequente e più copioso sollievo dalla moltitudine del popolo, che per quelle passava continuamente, la quale o le ossa spolpate insieme raccolte, e ordinatamente disposte, o i nudi teschi sfarinati, o almeno le funeste insegne di morte in que' mesti luoghi per ogni parte piamente espresse,

o adombrate veggendo, se non lunghe preghiere, o ardenti voti, offerir suole al Signore qualche sospiro, o qualche breve atto di pietà, o dice almeno passando: *Benedictio Domini super vos, benediximus vobis in nomine Domini* (quando però chi passa scervo onninamente non sia non dirò di religione, ma ancora di ogni giusto senso di umanità), e potesse quindi altresì contemplare ognuno frequentemente nell'orror de' sepolcri, e nella solitudine de' cimiteri, che cosa sia l'uomo, e a che finalmente riducansi le pompe, le ricchezze, le dignità, l'ingegno, il nome, la nobiltà, gli agi, le vanità, i piaceri, e da quella fradicia terra sentendosi con muto, ma giusto linguaggio intonare altamente la terribile meritata sentenza: *pulvis es, et in pulverem reverteris*, rientrasse in se stesso, e dal pensiero fruttifero del proprio nulla imparasse a temere quel Dio, che di là lo trasse gratuitamente, e che a sempiterna morte dannar lo può con giustizia, e si disponesse finalmente a odiare il peccato, onde venne la morte, e che della morte stessa è acuto stimolo, e violentissimo incitamento.

Comunque però sia la cosa, siccome a molti celebri scrittori è paruta certissima la sentenza di sant'Isidoro Sivigliese, che proibiti nelle città stati sieno i sepolcri, *ne factore ipso cadaverum corpora viventium inficerentur*; così stranezza sembrar non debbe il credere, che primitiva disciplina fosse del cristianesimo seppellire fuori delle chiese, e spessissimo ancora fuori delle città ne' privati, o pubblici cimiteri. Imperciocché se ne' fortunati giorni, in cui visse tra' mortali il Figliuolo di Dio d'umana carne vestito, era costume, che fuori delle porte delle città i cadaveri si seppellissero, come il caso dell'unico figliuolo della vedova di Naimo dalla onnipotente virtù del divin Salvatore misericordiosamente risuscitato, e altri detti di Gesù Cristo ai Farisei principalmente chiara testimonianza ne fanno, senzaché sappiasi, che nello spuntare della luce risplendissima dell'Evangelio, altra contraria legge siasi promulgata, sapendosi anzi, che nelle caverne, e negli ipogei, o nelle catacombe dalle sacre funzioni santificate ne' primi tempi di guerra crudele contro la nascente Chiesa cattolica, soleansi seppellire i corpi de' Martiri invitti, e de' fedelissimi Confessori; avere non si potrà in conto di specioso pretesto, da soverchia delicatezza insinuato, il pensare, o stabilire, che fuori delle chiese, e forse ancora fuori delle città popolate, i cadaveri anche de' cristiani in luogo decoroso e santificato debbansi costantemente, serbata la dovuta religiosità, seppellire. E in verità abbiam già detto di sopra, che non solamente ogni città, ma ancora *omne castellum ante ingressum sepulcra habet*, e che *ante civitates, et ante agros sunt sepulcra*: e il medesimo autore scrive in maniera, onde dare a conoscere, che ella era cosa a tutti notissima, che fuori delle città in que' tempi i morti si seppellissero. *Si enim*, scrive egli, *mortua corpora extra urbem sepelimus, multo magis eos, qui verba mortua, et qui talia proferunt, et ne tegere, aut obumbrare quidem volunt, longe amandare oportet. Hujusmodi enim ora sunt communis civitatis pernicies*. Dal che si scorge ancora il fine della stabilita legge, o consuetudine, cioè, perché dalla infezione de' cadaveri la popolazione guasta non fosse, come da una pessima lingua infettati vengono i costumi di una intera città. e san Giovanni Grisostomo a' sepolcri fetidi gli indurati peccatori, che dispongonsi a morire ne' loro peccati, paragonando, come di cosa almeno in quella fioritissima cittadinanza del tutto certa, e nota, parla egli de' sepolcri portati fuori le mura: *Cogita, quia nullum in civitate sepulcrum struitur; quare nec tu in supernam poteris civitatem introire. Nam si in terrestri civitate hoc interdictum est, multo magis in caelesti*. Inoltre, chi è, che non sappia, che ne' contorni, e nelle vicinanze di Roma molti cimiteri ancora si veggono, e più altre volte ve n'erano, tutti, o la più parte lungo le strade, che da Roma alle vicine città, o paesi conducono, Nomento, Ostia, Tivoli, Lazio, Porto, Sabina, Ardea, onde presero il nome, o quelle pure, che furon chiamate col nome di chi le fece formare, come da Appio Claudio, da T. Flaminio console, o da altri celebri personaggi, o imperatori? E perché la veneranda memoria de' martiri innumerabili, e de' moltissimi Confessori ivi sepolti, il fervore de'

fedeli ardentemente infiammata; quindi bello era vedere in ogni tempo, quando il furore de' persecutori non impedivale, foltissima turba di popolo, penetrato di sentimenti sinceri di religione, portarsi a venerare le preziose reliquie di quegli Eroi, che la Chiesa di Gesù Cristo col sangue loro piantarono, e da essi caldamente implorare protezione valorosa per mantenere, e accrescere il numero de' veri sevi fedeli, e poter con fortezza portare in faccia ai tiranni, e per tutte le parti del mondo il puro Vangelo, e il Nome Santissimo del Salvatore. Del qual pio costume rende nella persona sua irrefragabile testimonianza il gran Padre san Gerolamo. *Dum essem Romæ puer, dice egli, et liberalibus studiis eruditer, solebam cum ceteris ejusdem ætatis, et propositi diebus Dominicis sepulcra Apostolorum, et Martyrum circumire, crebroque cryptas ingredi, quæ in terrarum profunda defossæ, ex utraque parte ingredientium per parietes habent corpora sepulcorum, et ita obscura sunt omnia, ut propemodum illud propheticum compleatur: descendant ad infernum viventes, et raro desuper lumen admissum horrorem temperet tenebrarum, ut non tam fenestram, quam foramen demissi luminis putes, rursusque pedetentim acceditur, et cæca nocte circumdatis illud virgilianum proponitur; horror ubique: animos simul ipsa silentia terrent.* E non solamente vanta l'alma città di Roma le celebratissime sue catacombe, ma altre città ancora di simili preziosi avanzi di religione cristiana, e di ecclesiastica disciplina si gloriano meritamente, de' quali scrisse con molta erudizione Boldetto nella sua opera de' cimiteri de' santi Martiri, e degli antichi cristiani della città di Roma.

Quantunque però comune fosse, o creder si possa ne' primi secoli della Chiesa l'uso de' cimiteri, e questi per avventura il più delle volte fabbricati fuori delle città, non si può nondimeno negare, che a quando a quando anche in que' tempi, e più poi in appresso, a dispetto della universal consuetudine, e fors'anche delle contrarie leggi, voluta non siasi da alcuni la sepoltura ne' templi, o per principio di pietà, e di divozione verso le reliquie de' santi Martiri, che veneravansi nelle chiese, o per vana emulazione di distinguersi dagli altri, che ne' templi non la potessero ottenere, e rendersi così anche dopo la morte esaltati con privilegiato più decoroso deposito delle lor ceneri. Certo è, dice san Giovanni Grisostomo, che allora gli stessi imperatori contentavansi degli atrj, e de' portici delle chiese per la lor sepoltura, e non cercavano che le fredde loro spoglie fossero introdotte ne' templi, o ne' santuarj. *Constantinum illum Magnum magno se honore affecturum existimavit filius, si in vestibulis collocaret piscatoris. Et quod in regis janitores sunt regibus, id in sepulcro reges sunt piscatoribus. Et illi quidem veluti ipsius loci domini intus habitant: Hi vero tamquam accolæ, ac vicini præclare secum agi putant, si janua ipsis assignetur vestibularis.* E leggiamo presso Niceforo, che Teodosio giuniore, e il suo padre Arcadio, e l'avo suo Teodosio seniore, nel portico del tempio agli Apostoli dedicato furon sepolti. I Vescovi però non solamente negli atrj, ne' portici, e ne' capitoli delle chiese, ma ne' templi ancora ebbero spesso ordinaria sepoltura. Del che rende testimonianza chiarissima in una sua lettera a san Leone Papa santa Pulcheria Augusta, dove, parlando del corpo di san Flaviano vescovo di Costantinopoli, dice: *Super hæc sciat tua Sanctitas, quoniam præcepto nostri Domini, et tranquillissimi Principis mei conjugis in gloriosam civitatem Constantinopolitanam sanctæ memoriæ Episcopi Flaviani corpus allatum est, et in Basilica Apostolorum, in qua consueverant prædecessores Episcopi sepeliri, competenter est positum.* Oltreché san Gregorio vescovo di Tours asserisce essere questa nelle Gallie avuta per certissima universale costumanza, che i Vescovi nelle chiese si seppellissero. E l'eruditissimo Edmondo Martene nelle celebri opere sue, dove tratta degli antichi riti della Chiesa, e de' Monaci, non dubita punto di affermare, che fosse comune uso ricevuto tranquillamente di seppellire nelle chiese i Vescovi, ed anche gli Abati, che anzi coll'autorità dell'ottimo vescovo sant'Ambrogio egli giudica, che spesse volte ancora sotto gli altari si ponessero i corpi de' Vescovi defunti; ciò, che dalla odierna disciplina è vietato di fare. Perciocché, scrivendo il

Santo alla sua sorella, dice: *Hunc ego locum sub altari prædestinaveram mihi; dignum est enim, ut ibi requiescat sacerdos, ubi offerre cosuevit.* Quindi snervandosi collo scorrere degli anni la disciplina, e libero essendo ai superiori di concedere licenze e privilegj, cominciossi a permettere, senza troppa distinzione, sepoltura a molti sotto gli atrj, o portici delle chiese, come leggiamo in un concilio di Nantes: *Prohibendum etiam secundum maiorum instituta, ut in ecclesia nullatenus mortui sepeliantur, sed in atrio, aut in portica, aut extra ecclesiam, infra ecclesiam vero, aut prope altare, ubi Corpus Domini, et Sanguis conficitur, nullatenus habeat licentiam sepeliendi.* Indi si concedette ai sacerdoti, e ai secolari di pietà singolare di avere, come per giusto merito, sepoltura in chiesa, come leggiamo in un sinodo di Magonza: *Nullus mortuus infra ecclesiam sepeliatur, nisi episcopi, aut abbates, aut digni presbyteri, vel fideles laici,* oppure, come più chiaramente stabilì Teodolfo vescovo d'Orleans: *Nemo in ecclesia sepeliatur, nisi forte talis sit persona sacerdotis, aut cuiuslibet iusti hominis, qui per vitæ meritum talem vivendo suo corpori defuncto locum acquisivit.* Accrebbe anche di più l'indulgenza, e si concedettero simili privilegj ai signori delle ville, e de' borghi, ai patroni delle chiese, ai fondatori de' benefizj, ed agli insigni benefattori, come ne abbiamo esempio in un sinodo di Tricorio, ed in altri de' più zelanti Vescovi della Francia. *Dispensantes cum omnibus fundatoribus ecclesiarum, seu capellarum, ut in iisdem capellis, seu ecclesiis per eos datis, et ceteri utilitatem competentem secundum eorum facultates in redditibus, seu in aliis legatis fabricæ ecclesiarum offerentes in iisdem ecclesiis, seu capellis humari valeant, inhibentes rectoribus ecclesiarum, et procuratoribus dictarum fabricarum, ne alias indistincte quemlibet in ecclesiis suis, seu capellis ad sepulturam admittant... In ecclesiis, vel earum capellis non fiant sepultura indistincte, ad cuiuslibet voluntariam electionem, corporum defunctorum, villarum dominis, et patronis ecclesiarum, et illorum uxoribus, rectoribus etiam, et vicariis exceptis, per quos, vel per quas accreverit honor illis ecclesiis notabiliter, et perpetuo duraturus.* Da questa lodevole, e fondata condiscendenza nacque a poco a poco il desiderio specialmente nelle persone per nobiltà, ricchezza, ingegno, o altra prerogativa ragguardevoli di ottenere la medesima distinzione, o privilegio, e in breve le chiese cimiteri comuni divennero delle qualificate famiglie, e persone, lasciandosi i veri cimiteri in conto di orribile ricettacolo della abbietta turba de' poveri, e de' contadini, i quali per avventura nel dì dell'universale risorgimento, che giorno sarà di universal disinganno, perché stati ordinariamente nella fede più semplici, nella speranza più forti, nell'amor vero di Dio più costanti, e nell'osservanza delle divine e umane leggi più esatti, lieti e festanti alzeranno dal sepolcro la fronte, e compresi dalla superna luce, come scintille sparse, di viva fiamma sfolgoreggeranno tra le canne all'esca insaziabile di eterno fuoco destinate: e quelle che si ebbero su questa terra in vita, e spesse fiato ancor dopo morte per vili e abbiette persone, le intere nazioni giudicheranno, e la dura sofferza umana servitù scuotendo, come già sciolte alla vera libertà de' figliuoli di Dio, domineranno sopra de' popoli, perché fatte partecipi di quella gloria, in cui regna nei secoli sempiterni l'indipendente e assoluto Padrone del tutto. Di tanto ci assicura lo Spirito Santo: *Fulgebunt iusti, et tamquam scintillæ in arundineto discurrunt: iudicabunt nationes, et dominabuntur populis, et regnabit Dominus illorum in perpetuum.* Voglia il Signore, che da' sarcofagi, da' mausolei, dagli istoriati avelli, e dalle più splendide urne preziose, come dalla fetida, abbietta, e fors'anche spregiata terra de' cimiteri, esca con egual sorte il fortunato scelto drappello degli aventi diritto alle dodici sedi de' giudici designati per le dodici Tribù d'Israello.

Comeché con vera moderazione qualche sepolcro ne' templi, secondo le varie circostanze, tollerasse la Chiesa; si richiamò tuttavia in ogni tempo con forza, e con giusti decreti si oppose all'abuso delle moltiplicate sepolture nella casa dell'orazione. E lungo troppo sarebbe tessere qui un catalogo de' molti sinodi e decreti, che, giusta la opportunità, uscirono providamente, come fecero con erudizione sceltissima negli ultimi passati anni,

1774 e 1775, nelle loro lettere pastorali, date a questo fine, due rispettatissimi Prelati della Francia, cioè Gerolamo Maria Champion de Cicé vescovo di Rodez, e Stefano Carlo De-Lomenie de Brienne arcivescovo di Tolosa. Ciò che si può confermare, e colle lettere scritte dal S. Pontefice Urbani IV al Capitolo di s. Pietro, e da quanto scrisse a un vescovo s. Gregorio Papa, pregato dall'Abate di santo Stefano, che volesse permettere la esposizione delle reliquie di sant'Agata nella chiesa del suo monistero: *Religiosis*, scrive, *desideriis facile est præbere consensum... Ideo ad prædictum monasterium te jubemus accedere, etsi ibidem nullum corpus constat esse humatum, prædicta Sanctuaria solemniter collocabis ut devotionis suæ potiatur effectu.* E per passare sotto silenzio altri documenti moltissimi, che la cosa rendono manifesta, aggiungasi per ultimo il decreto di un concilio di Braga, celebrato nel secolo sesto, che mentre si oppone agli abusi, indica la costumanza: *Placuit, ut corpora defunctorum nullo modo in Basilica Sanctorum sepeliantur. Nam si firmissimum hoc privilegium usque nunc manet civitates, ut nullo modo intra ambitus murorum cuiuslibet defuncti corpus humetur; quanto magis hoc venerabilium martyrum debet reverentia obtinere.* Siccome però suole talvolta intervenire, che più facile cosa sia alla ambizione, cupidigia, o malizia degli uomini eludere, o snervare il vigor delle giuste leggi, di quello, che difficile per avventura non riesca agli stessi legislatori di procurarne in sul principio la più esatta e fedele osservanza; così la non interrotta sollecitudine de' Pastori impedir non poté, che, forse per non troppo dissimili cagioni, in molte città e provincie ridotte varie chiese non sieno in fetidissimi cimiteri.

Ma or dove tutte queste cose vanno a parare? A farvi appunto sapere, fratelli, e figliuoli in Gesù Cristo amatissimi, e con esso voi render persuaso ciascuno, che se, prevalendoci noi delle premure amorosissime del nostro augusto Monarca, il quale, sempre vegghiante e sollecito per la felicità de' suoi sudditi, con pia magnificenza fece costrurre fuori e vicino alle porte di questa reale Metropoli due vastissimi cimiteri, intendiamo di stabilire alcuna cosa per la Città e per la Diocesi intorno al luogo del seppellire, non è già stranezza di pensiero, o amore di novità, che ci muova, ma sì l'onore delle chiese, e la sicura maggiore assiduità a' templi, ed il pubblico bene. Non crediamo no, che aver si debbano in orrore i cadaveri de' nostri morti, come tristo spettacolo abbominevole, epperò debbansi, il più che si possa, allontanare da noi, e condannargli a tetro soggiorno nelle remote campagne, nelle balze, nelle spelonche, ne' burroni, nelle romite valli, nei dirupi, o ne' deserti, né che delitto sia soltanto della nostra età il seppellir nelle chiese, o nelle città. Imperciocché non ignoriamo, che il debito di seppellire non solo è dal diritto delle genti, perché a tutte le nazioni comune, ma da quello ancora della natura, e divino. E l'erudito Kirchmanno assicura, che *nulla gens tam barbara, nullus populus tam immanis, qui non mortuos suos patrio ritu funerandos putarit.* Ciò, che già venne insinuato dallo stesso Spirito Santo: *Fili, in mortuum produc lacrymas, et quasi dira passus incipe plorare, et secundum iudicium contege corpus illius, et ne despicias sepulturam eius,* e dettato pure dal buon senso d'umanità, e più dallo spirito di pietà e religione: *Meretur enim, dice Origene, animæ rationalis domicilium non proici temere, sicut brutorum cadavera.* E che dire dovrassi poi di que' corpi, che viventi sono chiamati da Paolo Apostolo *membra Christi, templum Spiritus Sancti?* Al qual proposito pure argomenta s. Agostino: *Si paterna vestis, dice, et annulus, ac si quid eiusmodi, tanto carius est posteris, quanto erga parentes maior extincti affectus; nullo modo ipsa spernenda sunt corpora, quæ utique merito familiaris, atque coniunctius, quam quelibet indumenta gestamus... Profecto etiam provisus sepeliendis corporibus apud memoriam Sanctorum locus bonæ affectionis humanæ est erga funera suorum.* Né certamente commendar possiamo l'opinione non abbastanza fondata di coloro, che si immaginarono, e vollero altrui persuadere, che in tutti i tempi state sieno in vigore le leggi, o le consuetudini, che prescrissero, o insinuarono di seppellire fuori delle città, e poi fuori ancora delle chiese

i cadaveri de' trapassati. Imperciocché, oltre a tutto ciò, che abbiamo insin qui detto, non possiamo ignorare ciò, che le tante volte leggemo nelle sacre scritture dell'antico Testamento, di Roboamo, di Abia, di Asa, di Iosafat, e di altri moltissimi, de' quali ella è pressoché comune la indicazioni della morte e della sepoltura: *Dormivit cum patribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David.* E sappiamo da san Gerolamo, che nelle città di Ebron, di Samaria, di Bether, di Begabar, di Marati, ed altre, principi, patriarchi, e profeti furono sepolti. Il perché altro non abbiamo inteso, né altro intendiamo, fuorché desiderar, che si sappia dagli indicati argomenti, che quanto noi giudichiamo di stabilire, niente disdice alla maestà delle prescritte funebri cerimonie, niente si oppone alla vera ecclesiastica disciplina, niente ripugna agli acquistati diritti, niente sminuisce la pietà vera verso le anime de' defunti, anzi giova assaissimo per mantenere, ed accrescere il dovuto decoro dei sagri templi, e più ancora per conservare la sanità della popolazione, la quale, secondoché la sperienza ci fece più volte conoscere, e i periti assicurano, nelle città zeppe di abitatori, che, grazie a Dio, frequentissimi sono alle pie adunanze, e alle sacre funzioni, non può non essere sommamente alterata e guasta dalle fetidissime esalazioni, che i cadaveri sotto le chiese ammonticati nella continua pericolosissima loro fermentazione largamente mandano fuori traspirando. Ecco pertanto que' provvidi stabilimenti, che noi, premesso il consiglio di personaggi per ogni titolo ragguardevolissimi, e nel maneggio delle cose più ardue illuminati e prudentissimi, giudichiamo di promulgare per la Città Metropoli, e per la Diocesi, a comun vantaggio, a refrigerio più copioso de' fedeli defunti, e a gloria maggiore del nostro Dio O.M.

## *Per la città di Torino*

1. Non sarà più lecito in avvenire di seppellire in qualunque chiesa, oratorio, cappella, o altro luogo destinato alla preghiera, o ad ecclesiastiche funzioni, i cadaveri di qualsivoglia persona indistintamente, quelle sole eccettuate, delle quali parlerassi in appresso, sotto pena dell'interdetto delle chiese, nelle quali si seppellisse, e della sospensione a' que' rettori, o proposti, che lo permetteranno.
2. Saranno da questa legge eccettuati gli arcivescovi di questa metropoli, i vescovi, che venissero a morte in questa città, i canonici della metropolitana, i parrochi e rettori attuali delle chiese parrocchiali, i regolari e le monache, delle quali persone i cadaveri potranno seppellirsi ne' siti, che verranno d'ordine nostro riconosciuti, e con nostre approvazione stabiliti.
3. Adunque tutti i cadaveri dovranno da qui per l'innanzi portarsi ne' due pubblici cimiteri, secondo il modo, il tempo, e la divisione delle parrocchie, che qui si divisa, e prescrive.
4. Giunta l'ora della sepoltura di qualunque cadavere, dovrà questo portarsi colle solite cerimonie e pompe funebri alla propria Parrocchia, dove sia compiuta ogni prescritta funzione.
5. Dovendosi cantare la messa *presente cadavere*, quando di mattino non facciasi la sepoltura, non sarà più lecito di lasciare nella chiesa la notte il cadavere, ma dovrà ogni Parrocchia avere una vicina camera di deposito, per cui potranno anche servire i sotterranei della chiesa, purché ne sia facile e pronto l'accesso.
6. Il *vale* ultimo detto dal parroco, e compiuto ogni rito dalla Chiesa prescritto, riporrassi il cadavere nell'anzidetto luogo di deposito, donde dovrà poi essere trasportato a ora determinata nel cimitero.
7. Essendo fisso il tempo, in cui per tutto l'anno dovranno costantemente trasportare alle destinate tombe i cadaveri, cioè nei mesi di novembre, dicembre, gennajo e febbrajo, prima delle ore otto di Francia della mattina; ne' mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre, prima delle ore sei e mezzo; e ne' mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, prima delle ore cinque pure di Francia: si esortano i parrochi, perché facciano sì, che a queste destinate ore compiute sieno sopra i cadaveri le funebri funzioni, e già riposte sieno le casse e le bare nella destinata camera di deposito, onde l'ora non abbiassi a ritardar del trasporto.
8. Ogni parrocchia avrà ne' cimiteri comuni un numero convenevole di tombe, o sepolcri, più o meno, avuto riguardo alla maggiore, o minore quantità delle anime a ciascuna parrocchia soggette.
9. Nel cimitero edificato non lungi dalle rive del fiume Po avranno i loro sepolcri le parrocchie di sant'Eusebio, de' ss. Marco e Leonardo, di s. Tommaso Apostolo, di santa Maria di Piazza, de' ss. Processo e Martiniano, le opere della Provvidenza, del Soccorso, e di s. Giovanni di Dio, il regio Albergo delle virtù, lo spedale militare, e quello sotto il titolo di s. Gio. Battista.
10. Nell'altro simile cimitero sito presso il sobborgo di Dora si seppelliranno i cadaveri della curia regia, così ordinando noi come gran limosiniere, e prelado di corte, e quelli delle parrocchie della metropolitana, de' ss. Apostoli Jacopo e Filippo, di s. Dalmazzo, de' ss. Stefano e Gregorio, del Carmine, de' ss. Simone e Giuda, detta del Pallone, delle Orfane, dell'Opera del deposito, e dell'Ospedale de' pazzarelli.

11. I cadaveri dell'ospedale di carità si porteranno, come finora si praticò, al proprio lor cimitero de' ss. Bino ed Evasio, fabbricato fuori della porta di Po.
12. Secondo che viene saggiamente ordinato dal rituale romano, sieno in ogni parrocchia separate le tombe per gli infanti da quelle, che servir debbono per la sepoltura degli adulti.
13. Assegniamo alla curia regia tombe 2 per gli adulti, e 1 per gl'infanti: alla parrocchia della metropolitana tombe 8 per gli adulti, e 3 per gl'infanti: alla parrocchia di sant'Eusebio 6 per gli adulti, e 3 per gl'infanti: a quelle di s. Maria di Piazza 2 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella di s. Tommaso 4 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella di s. Dalmazzo 2 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella de' ss. Giacomo, e Filippo 3 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella de' ss. Stefano, e Gregorio 2 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella de' ss. Marco, e Leonardo 5 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella del Carmine 2 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella de' ss. Processo, e Martiniano 2 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: a quella de' ss. Simone, e Giuda 3 per gli adulti, e 2 per gl'infanti: all'ospedale di s. Giovanni 5 per gl'adulti, e 3 per gl'infanti: alle Orfane, e al Deposito 1: alla Provvidenza, e Soccorso 1: all'ospedale de' pazzarelli 1: all'ospedale militare 1: al regio Albergo 1: all'Opera di san Gio. di Dio 1.
14. Ogni sepolcro dovrà essere segnato col nome del titolo di ciascuna parrocchia, onde nel dare a' cadaveri sepoltura non segua disordine, o confusione, e possano i cappellani, destinati al servizio delle chiese, e de' cimiteri, far seppellire i cadaveri nelle tombe delle rispettive proprie parrocchie, perché non manchi ad alcuna per lo tumulare il numero de' sepolcri, che, secondo la fatta assegnazione, egli è senza meno abbondante.
15. Dovranno per questo fine i parrochi far attaccare ad ogni cassa, o bara lo scudo, o stemma portante il titolo della loro parrocchia, perché non segua errore, o sbaglio nel dar sepoltura ai cadaveri, e a mille inutili ricerche, ed interrogazioni obbligati non vengano i cappellani, i quali desideriamo, che sieno esattissimi nell'adempimento di questo, e di ogni altro loro dovere.
16. Giunti i cadaveri al destinato cimitero, primaché vengano chiusi ne' parrocchiali sepolcri, o nelle proprie tombe, ordiniamo, le ultime esequie colla benedizione del tumulo, cominciando dall'antifona: *In Paradisum*, sino a compimento della sacra funzione, affinché tutto spiri religione, come conviensi, e le anime de' fedeli per queste raddoppiate preghiere ricevano più copioso suffragio. Né potrà mai da' cappellani suddetti esigersi per ciò, sotto qualunque cagione, o pretesto, alcuna benché menoma limosina, o spontanea oblazione, sotto gravi pene a noi arbitrarie.
17. Sotto le medesime pene facciamo stretto divieto ai medesimi cappellani di pretendere, o esigere per le messe, che nelle chiese annesse a' cimiteri celebreranno, maggiore limosina della solita manuale.
18. Esortiamo i cappellani a coadjuvare i parrochi de' sobborghi nell'assistenza ai moribondi, nella visita degli infermi, e nell'esercizio del catechismo, il quale colla dovuta licenza de' rispettivi parrochi non dissentiamo, che possa farsi in qualche tempo dell'anno nelle medesime chiese de' cimiteri.
19. Perché difficilmente in vigore per avventura vorrebbesi a' giorni nostri il decreto pubblicato già nel secolo IX da un Concilio di Meaux: *Nemo quemlibet mortuum in ecclesia quasi hereditario jure, nisi quem Episcopus, et presbyter pro qualitate conversationis, et vita dignum duxerit, sepelire præsumat*; venendo, come fermamente speriamo, assegnate

sotto de' portici, che i due cimiteri bellamente circondano, e rendono maestosi, particolari tombe a quelle persone, e famiglie, che nelle chiese della città ebber finora gentilizj, o famigliari sepolcri, presupposta la vista de' titoli, e documenti da farsi da que' personaggi, che verranno perciò dalla pubblica autorità destinati, e con quelle condizioni, o limitazioni, che crederannosi opportune, per quello, che a noi si appartiene, non dissentiamo, che le suddette tombe possano chiudersi nell'ampio sotterraneo corridojo da' lor patroni, o possessori, purché la chiusura si faccia a loro proprie spese, e secondo la istruzione, che lor verrà data dal signor regio architetto a questa utilissima opera destinato, e il sito particolare di ogni tumulo sia da noi alle persone, o alle famiglie determinato.

20. E affinché non si cerchi pretesto, o interpretazione per eludere col giro degli anni la forza, ed il vigore di queste giustissime ordinazioni, dichiariamo essere nostra intenzione, e volontà, che queste non solo il tempo presente riguardino, ma irrefragabilmente altresì l'avvenire.
21. Sarà anche permesso di avere una propria sepoltura ne' recinti, o portici de' cimiteri, ed in quelle tombe unicamente, che resteranno libere, e secondo le condizioni, le quali da autorizzata persona a simile affare proposta giudicherannosi convenire.
22. Siccome non si vieta, che le lapidi sepolcrali, i mausolei, le iscrizioni, i simulacri agli antichi tumuli famigliari, o gentilizj finora apposti, possano rimanere, purché l'uso de' tumuli sia soppresso, così per ciò che a noi si appartiene, non dissentiamo, che sopra le pareti de' portici superiori corrispondenti alle tombe sotterraneamente scavate possano i patroni, e possessori de' particolari sepolcri affiggere stemmi gentilizj, divise, busti, simulacri, e simili monumenti gloriosi, o fare decenti pitture, ed iscrizioni, purché ogni cosa si faccia secondo l'avviso del medesimo preposto architetto.
23. Oltre i mentovati particolari sepolcri, altri ancora essendovene, e più distinti, intendiamo di assegnarli, come con questa nostra ordinazione gli assegniamo; cioè sotto le chiese de' cimiteri per gli ecclesiastici; il sito sotterraneo posteriore delle medesime chiese per gli ecclesiastici distinti per dignità, o uffizio, e insieme per li cavalieri di qualunque ordine militare non aventi altro tumulo particolare: le due camere, o i tumuli accanto a' sepolcri comuni degli ecclesiastici per tutte le persone secolari distinte per ragguardevoli dignità, o impiego, che non abbiano sepolcri proprj: uno per cimitero ne assegniamo ancora ai sindaci, e decurioni di quest'augusta città, e questo vicino alla chiesa, cioè non lungi da quelli destinati per gli ecclesiastici, e per le persone più ragguardevoli.

Disposte in questa guisa le cose, pare a noi, che non solamente alcuna persona di senno, o di religione doler non si possa di questi utilissimi provvedimenti, ma anzi portiamo speranza, che non abbia per l'avvenire a porsi con tanta facilità in obbligo la pietosa memoria degli antenati, ed in maggiore onorificenza avrannosi le religiose malgradite tombe de' trapassati.

## *Per la diocesi*

1. Confermiamo sotto le medesime pene la prima ordinazione data per la città di Torino nel § 1, colla riserba di qualche più ampia eccezione.
2. Oltre le persone eccettuate nel § 2 intendiamo ancora, che sieno esenti da questa legge i canonici delle collegiate, i vassalli de' luoghi, ed i particolari patroni, o fondatori delle chiese parrocchiali, colle loro rispettive famiglie, se ivi fisso abbiano il loro domicilio, e sieno i sepolcri costrutti, e custoditi esattamente, come verrà da noi ordinato.
3. Se il feudatario, o patrono non abiterà nella parrocchia, dove ha egli il proprio sepolcro, o sonovi degli altri, non potrà goderne colla sua famiglia senza premessa elezione legittima, la quale dovrà sempre essere, salvi i diritti del rettore di quella parrocchia, ove seguirà il suo decesso.
4. Sarà lecito agli ecclesiastici, e a tutte quelle persone, o famiglie, e società, le quali già aveano diritto di proprio sepolcro nelle chiese, di avere un sito particolare de' cimiteri, che potranno ornare, e distinguere, o ivi contiguamente formarsi qualche portico, o cappelletta, sotto di cui siavi il proprio tumulo, premesse però le opportune permissioni, e avuta dal superiore ecclesiastico l'assegnazione del sito.
5. Intendiamo, che i cimiteri sieno fabbricati in sito aperto fuori, e non lungi dall'abitato, fra quello spazio di tempo, che secondo la prudenza di chi presiede, e avuto riguardo alla qualità delle popolazioni, si giudicherà convenevole; e passato quel termine, quando veggasi maliziosa resistenza, saranno da noi interdetti que' cimiteri, che notabile danno recano alle chiese, e a' popoli; né troppo facili saremo ad accettarne le scuse.
6. Convenevole cosa sarebbe, che ne' nuovi cimiteri così fabbricati vi avesse una decente cappella, in cui potessero i parrochi compiere tutte le funebri funzioni prescritte. Perché ove questa non siavi, non intendiamo certamente di obbligare i parrochi di fare le esequie ai morti nella chiesa parrocchiale, e poi con grave loro incomodo accompagnarli ai discosti cimiteri, e saremo in tal caso contenti, che compiscano nella lor chiesa sopra i cadaveri ogni preghiera, e ogni prescritta funzione.
7. I cimiteri saranno per ogni parte chiusi da alto muro, e da robusta porta, la quale, secondo gli ordini di s. Carlo, che noi adottiamo, debbe essere *firmis valvis, pessulis, et clave munita, et clausa, ne pateat, nisi cum usus venerit.*
8. Nel mezzo del cimitero siavi ovunque innalzata la croce di convenevole altezza, la quale indichi a' passaggieri la santità di quel luogo: e in tutti i cimiteri, come viene prescritto dal rituale romano, sia destinato un sito, in cui separatamente dagli adulti i cadaveri degl'infanti sieno seppelliti.
9. Ripetiamo qui col medesimo s. Carlo l'esortazione già tante volte inculcata ne' decreti della nostra visita pastorale per la fabbrica dell'ossario, con cui si procura spirituale vantaggio ai vivi, e più copioso, e frequente suffragio ai defunti: *Certus præterea locus intus sit pariete undique septus, et tecto, ac fornice, ubi potest, opertus, isque in omnium conspectu sit, ubi mortuorum ossa aliquando effossa ordine struantur.*
10. Inculchiamo finalmente colle parole del medesimo zelantissimo santo arcivescovo, quanto già abbiamo più volte ordinato nella nostra visita pastorale: *Nullæ vites, arbores, arbusta, stirpes cujusvis generis, non modo frugifera, sed quæ etiam nullum omnino fructum, baccasve gignunt, in iis (cæmeteriis) esse, aut conseri debent. Imo vero ne fœnum quidem,*

*herbave virescens, quæ pabulo detur, sit; absit strues lignorum, ac tignorum, tum omnis acervus cæmentorum, lapidumve, omnis denique res loci sanctitati, religioni, et decoro repugnans.*

Mandandosi a fedele eseguitamento quanto qui sta prescritto, o insinuato, siamo sicuri, che in maggiore venerazione, come è dovere, avrannosi i sepolcri de' morti fedeli, e non vedrassi più mai così calpestate, e lorda la benedetta terra de' cimiteri, come più volte costretti fummo di rimirar con ribrezzo in varie parrocchie, dove già o per pascolo alle bestie, o per piazza agli oziosi, o per istrada ai passaggieri servivano i cimiteri aperti, e abbandonati.

Si apriranno i nuovi cimiteri di quest'augusta metropoli, quando saranno in ogni parte compiuti, colla solenne funzione piússima della prescritta benedizione, che da noi si farà; e questi stabilimenti per ciò, che riguarda questa capitale, cominceranno ad avere il loro vigore, e dovranno immediatamente eseguirsi nel primo dì del prossimo gennajo, principio dell'anno 1778. E così pure per la diocesi, dove già vi sono i cimiteri, dove poi debbonsi di nuovo edificare, obbligheranno queste determinazioni al principio dell'anno 1780. Passato questo termine, non si potrà più seppellire negli antichi cimiteri, o nelle tombe delle chiese senza nostra speciale licenza, che non concederemo, fuorché ci consti di grave cagione, per cui potuto non siasi porre ad effetto ciò, che abbiamo ordinato. Avvisiamo inoltre, che i cimiteri antichi non potranno servire ad alcun uso profano, finattantoché la terra, e gli ossami trasportati non sieno ne' nuovi cimiteri, avuta prima per ogni cosa la nostra permissione.

E perché sommamente desideriamo, che le benedette anime del purgatorio ricevano da' viventi fedeli abbondante, e frequentissimo sollevamento, concediamo per ciò giorni ottanta di vera indulgenza a chiunque si porterà a pregare per li morti o nelle chiese de' cimiteri, o sulle tombe de' medesimi, o agli ossari, che ivi sono edificati, o almeno per via sospirando per essi al Signore, implorerà loro benedizione, e pace, come pure a tutte quelle persone, che ivi per breve tempo mediteranno la morte, per ottenere la vera vita di grazia nel tempo, e di gloria nell'eternità; poichè è certissima cosa, secondo s. Gerolamo, che, *qui se quotidie recordatur moriturum, contemnit presentia, et ad futurum festinat.* E sia così di vero spirituale vantaggio ai vivi ciò, che essi offrono a Dio in vero suffragio de' morti.

E qui chiudendo questa nostra lettera coll'avvertimento opportuno di s. Giovanni Crisostomo, il quale colla mirabile sua unzione, e dottrina supplirà alla nostra insipidezza, e miseria, concediamo a tutti, ed a ciascuno colla maggiore effusione di cuore amantissimo la pastorale benedizione. Ecco pertanto le parole dell'impareggiabile Santo Padre, con cui volle egli opporsi a quello, che già cercava d'introdursi sin da que' tempi, mondano lusso nelle funebri funzioni, e ne' sepolcri, e insegnare ad un tempo, quale esser debba in ciò il vero spirito di religione, e di pietà: *Cessemus, quæso, ab hoc insana diligentia, sed eam morientium curam habeamus, quæ et nobis, et illis conferat ad gloriam Dei; largas pro his eleemosynas faciamus, mittamus eis pulcherrima viatica. Nam si memoria clarorum virorum, qui mortui sunt, prodest viventibus... longe magis eleemosyna id faciet... Quum Christum coheredem filiis tuis dimittis, intellige quantum tibi, et illis concilias benevolentiam. Hæc sunt funera pulcherrima, hæc et remanentibus, et obeuntibus proficiunt. Si ita sepeliemur, in resurrectione clari apparebimus. Quod si curato corpore animam neglexerimus, multa gravia perpetiemur, et multum ridebimur. Non enim parva est ignominia nudum, et inopem virtutum hinc migrare, neque corpus insepultum projectum adeo ignominiosum videtur, ut anima tunc carens virtutibus. Hanc vestiamus vestibis semper duraturis. Quod si in hac vita negleximus, saltem in morte nobis consulamus, et ex rebus nostris nobis opem ferre per eleemosynam curemus. Sic invicem mutuo auxilio futurorum fiduciam habere poterimus gratia, et benignitate Domini nostri Jesu Christi, cum quo Patri gloria simul, et Spiritui Sancto in sæcula sæculorum. Amen.*

Torino, addì 25 novembre 1777

Francesco Arcivescovo di Torino

\_\_\_\_\_ ∞ \_\_\_\_\_

**Notificazione della pastorale e stabilimenti precedenti  
Francesco Lucerna-Rorengo di Rorà  
Per grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica  
Arcivescovo di Torino, Grande limosiniere di S.R.M.**

Essendosi degnato il clementissimo nostro sovrano, spinto dal paterno amore, che ognora porta a' suoi sudditi, e specialmente all'augusta metropoli, di ordinare la edificazione di due assai amplii cimiteri fuori le mura di questa capitale, perché nel seno di essi, come in più atto luogo, sia data sepoltura ai trapassati, e così rendasi più sgombro e puro l'aere della città; abbiamo noi perciò dovuto, per quanto alla nostra ecclesiastica podestà si appartiene, varie cose ordinare e disporre, onde non solamente i mesti riti prescritti, e le funebri cerimonie abbiansi ad osservare colla maggiore esattezza e maestà, ma ancora, mentre si cerca di tor via per li viventi ogni ostacolo alla sanità corporale, si procuri per le anime de' defunti più copioso suffragio, e si ispiri verso le ceneri de' morti più di considerazione, e più di rispetto di quello, che per avventura, presso certi almeno, non vi avesse per lo passato. Perciocché finalmente la polvere de' sepolcri, e la terra de' cimiteri pongono, direm così, sotto degli occhi nostri quel terribile mistero, di cui parla a Corinzj l'apostolo, che di li tutti certamente risorgeremo, ma non tutti perciò saremo immutati, e che in un baleno o noi della morte riporteremo immortale vittoria, o sopra di noi la morte confermerà un sempiterno dominio: *Ecce mysterium vobis divo: omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur. In momento, in ictu oculi, in novissima tuba; canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur... Quum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: absorpta est mors in victoria... Deo autem gratias, qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Jesum Christum.* Parole, che dovrebbero essere l'oggetto della più seria meditazion de' fedeli, perché nella riforma de' costumi, e nella ubbidienza al salvatore nostro Gesù Cristo, si giunga ad ottenere, sua mercé, in quel giorno spaventosissimo, che non solo risorga, ma abbia altresì a cambiarsi in vera incorruttibilità questo corpo di morte, che ora tanto l'anima aggrava, e, ciecamente al mal fare strascinandola, può cagionarle pur troppo danno irreparabile. Noi adunque intorno a queste cose abbiamo fatto una lettera pastorale coll'aggiunta in appresso di quelle ordinazioni, che ci parvero le più opportune nelle circostanze di queste nuove discretissime regie determinazioni. Ma siccome non può questa, perché troppo voluminosa, pubblicarsi secondo il solito affissa alle porte delle chiese, così intendiamo, e ordiniamo, che sia pubblicata da' parrochi nel tempo della solita spiegazione della dottrina cristiana due domeniche successive, cioè nella terza e quarta dell'Avvento dai parrochi di questa augusta metropoli, e nella diocesi in quelle due domeniche, che seguiranno, poiché avrà ciascun parroco dal proprio vicario foraneo ricevuto la nostra lettera pastorale. E servirà questa nostra notificazione affissa alle porte di ciascuna chiesa per giusto avviso della legittima promulgazione, che farà ogni parroco nella sua chiesa al popolo raunato ne' giorni, che qui abbiamo stabiliti, di quelle ordinazioni e provvedimenti, che dati abbiamo, ed intendiamo di dare intorno al tumular i cadaveri per l'avvenire. Portiamo speranza, che più fresca si manterrà ne' popoli la tanto odiata, e pur tanto salutare memoria della morte, e che più frequente riceveranno e più copioso refrigerio le anime de' nostri morti. Il perché, nella giusta aspettazione di questo doppio frutto delle

poche nostre fatiche, concediamo a tutti, ed a ciascuno con paterna affezione di cuore la nostra pastorale benedizione.

Dat. in Torino addì 25 novembre 1777

Francesco Arcivescovo di Torino

\_\_\_\_\_ ∞ \_\_\_\_\_

**Regia patente di regolamento per le sepolture**  
**Vittorio Amedeo,**  
**per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di**  
**Gerusalemme; duca di Savoia, di Monferrato ecc.;**  
**principe di Piemonte ecc.**

Quanto è sconvenevole alla maestà, e all'onore de' sagri templi di riporre indistintamente i cadaveri nell'interno delle chiese, altrettanto pernicioso alla pubblica salute è stato sperimentato l'uso di seppellirli dentro di quelle, e ne' siti sotterranei, od altri ad esse adjacenti: impegnata pertanto la sovrana nostra autorità ad apportare il più efficace riparo a un disordine così pregiudiziale, abbiamo creduto di non potervi provvedere più opportunamente, che richiamando all'osservanza la disposizione delle antiche leggi, colle quali era rigorosamente vietato di seppellire i morti nelle città, e luoghi abitati. Per la qual cosa dopo aver fatti costrurre presso i sobborghi denominati di Po, e di Dora due spaziosi cimiterj, separati bensì, ma non molto discosti dalle mura della città di Torino, siamo venuti nella determinazione di dare intanto per detta nostra metropoli, e suoi sobborghi li seguenti provvedimenti, riserbandoci di quelli estendere alle altre città, e terre de' nostri Stati, tosto che saremo nel caso di metterli in esecuzione; epperò colle presenti di nostra certa scienza, ed autorità regia, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. Non potrà più darsi sepoltura ad alcun cadavere nell'abitato della città di Torino, e suoi sobborghi, ma tutti i cadaveri delle persone, che vi morranno, di qualunque stato, grado, e condizione siano, a riserva delle infra espresse, dovranno trasportarsi ne' nuovi cimiterj, per essere ivi seppelliti secondo il compartimento, che ne verrà ordinato.
2. Non s'intenderanno compresi in questa legge, oltre la casa reale, ed i principi del sangue, gli arcivescovi della metropoli, i vescovi, che morissero in essa città, e le altre persone nominatamente eccettuate nella lettera pastorale a tale oggetto pubblicata.
3. Confermiamo per la casa reale la destinazione fatta dal re Vittorio mio avolo di gl. mem. dei regj sepolcri nella parte inferiore della chiesa di Soperga.
4. Ai feudatarj de' luoghi, ed ai particolari patroni, o fondatori di chiese parrocchiali situate fuori di detta città, sarà permesso di eleggere la sepoltura per sé, o per altri di loro famiglia ne' luoghi de' feudi, e dove sono situate le chiese patronali, ed in caso di fattane elezione, potranno ivi trasportarsi, e seppellirsi i loro cadaveri.
5. Sarà pertanto nulla, e di niun effetto ogni altra elezione di sepoltura, la quale venisse a farsi da alcuna delle persone non eccettuate, fuori de' pubblici cimiterj, come sopra destinati.
6. Trattandosi di provvidenza, che ha per oggetto la pubblica utilità, dichiariamo altresì di niun effetto tutte le elezioni di sepoltura fatte per lo passato da qualsivoglia persona, tanto per sé, che per altri, abolendo in conseguenza, come aboliamo tutti i sepolcri particolari, gentilizj, famigliari, e di qualunque altro nome, stabiliti per qualsivoglia dritto, o privilegio, o consuetudine, e per quest'effetto

deroghiamo ad ogni atto d'ultima volontà, contratto, stabilimento, ed altri titoli eziandio onerosi, che potessero esservi in contrario.

7. Rispetto alle persone, e famiglie, le quali hanno il dritto di sepolcri particolari, e sono legittimamente in possesso di qualche tumulo, vogliamo, che ne' nuovi cimiterj debba essere loro gratuitamente assegnato a titolo di surrogazione, ed in proprietà un sito separato, e distinto.
8. Sopra i siti de' particolari sepolcri sarà permessa l'esteriore apposizione di segni, iscrizioni, ed altre divise per indicarne, ed accertarne la propria, e precipua destinazione.
9. Commettiamo al Senato nostro di Piemonte di prescrivere le regole da osservarsi circa il tempo, ed il modo del trasporto de' cadaveri ne' nuovi cimiterj, e di dare ogni altra provvidenza, che stimerà opportuna per la esecuzione delle reali nostre determinazioni, conferendo allo stesso magistrato non solo la cognizione d'ogni controversia, ed incidente, che potesse insorgere in dipendenza delle presenti, ma anche la privata autorità di conoscere, e provvedere in qualunque caso, che sia per occorrere nelle città, e luoghi dipendenti dalla sua giurisdizione per lo stabilimento, destinazione, o trasporto de' pubblici cimiterj.

Mandiamo al suddetto magistrato di registrare le presenti, le quali cominceranno ad avere la loro esecuzione nel dì primo di gennajo dell'anno 1778, e di renderle palesi con un suo manifesto ai luoghi, e ne' modi soliti. Che tal è nostra mente.

Dat. in Moncalieri li venticinque del mese di novembre, l'anno del Signore mille settecento settantasette, e del nostro regno il quinto.

V. Amedeo

∞

# **Manifesto senatorio con prescrizioni riguardo alle sepulture**

## **Il Senato di S.M. in Torino sedente**

Fra le molte sollecitudini, che tengono incessantemente applicato al vantaggio de' sudditi l'animo clementissimo del re nostro signore, una delle più importanti essendo quella di allontanare, per quanto si possa, le cagioni, che naturalmente si oppongono alla conservazione della pubblica sanità, abbiamo la giusta soddisfazione di vedere già riempito per questa metropoli, e suoi sobborghi un oggetto tanto essenziale, mediante le utilissime provvidenze, che viene di dare S.S.R.M. colle regie patenti de' 25 scaduto novembre in conseguenza della costruzione de' pubblici cimiterj a tal fine disposti fuori delle mura di questa città; ed essendo noi incaricati di contribuire all'esecuzione di una così salutare prammatica con quelle prescrizioni, che possano essere le più appropriate, dopo avere fatte inserire ne' nostri registri le suddette patenti, sentito il sig. avvocato generale, abbiamo ordinato, ed ordiniamo in coerenza delle reali intenzioni osservarsi, ed eseguirsi quanto è infra disposto.

1. Non si potrà trasportare ai pubblici cimiterj alcun cadavere, che non sia riposto, e ben chiuso in una cassa da provvedersi a spese della famiglia del defunto, e per le persone veramente povere dovranno tenersi in ogni parrocchia della città una, o più casse comuni, le quali s'impiegheranno al trasporto de' loro cadaveri.
2. Dalla camera di deposito stabilita in caduna parrocchia verranno i cadaveri senza veruna spesa de' particolari trasportati direttamente al destinato cimitero sopra di un carro costruito a quattro ruote in forma di feretro, e decentemente coperto.
3. Non sarà però impedito a qualsivoglia persona d'ordinare, che il proprio cadavere, o quelli di sua famiglia sieno trasportati ai pubblici cimiterj in cocchio, in bussola, od in altra decante forma, purché ciò segua privatamente, senza disturbo, e nell'ora prescritta.
4. Il tempo destinato pel trasporto de' cadaveri alle pubbliche tombe sarà inalterabilmente, cioè ne' mesi di novembre, dicembre, gennajo, e febbrajo prima delle ore otto di Francia della mattina; ne' mesi di marzo, aprile, settembre, e ottobre prima delle ore sei, e mezzo; e nei mesi di maggio, giugno, luglio, ed agosto prima delle ore cinque di Francia, come sopra.
5. Quelle persone, o famiglie, le quali avendo sepolcri gentilij famigliari, od altri particolarmente acquistati in qualche chiesa di questa città, vorranno conseguirne la surrogazione ne' cimiterj comuni, dovranno presentarne i rispettivi titoli al sig. senatore più anziano della prima fra le classi civili di questo magistrato, che per un tal effetto particolarmente deleghiamo, affinché unitamente al sig. avvocato generale ne proceda alla verificaione, in seguito alla quale verrà loro gratuitamente assegnato un sito di sepoltura distinto, che, volendo, potranno eziandio far chiudere, purché il chiudimento segua a loro costo, e secondo le istruzioni da darsi dal sig. regio architetto.

6. Coloro, che non avendo nelle chiese di città sepolcri propri, e distinti, ne desiderassero alcuno ne' nuovi cimiterj, faranno ricorso allo stesso sig. senatore per ottenerne l'opportuno decreto.
7. Le iscrizioni, gli ornati, le pitture, ed altre divise, che è permesso di fare apporre, e di ritenere sopra i sepolcri particolari delle famiglie tanto surrogati agli antichi, che assegnati di nuovo, non potranno eseguirsi senza il parere del preaccennato sig. regio architetto.
8. Per ultimo ordiniamo sotto pene a noi arbitrarie, che nissun cadavere possa essere incassato, e portato alla sepoltura, se non dopo l'intervallo di ore 24 dalla seguita morte, e del doppio tempo per i cadaveri di coloro, che morissero di accidente, rispetto ai quali sarà inoltre necessaria la ricognizione, e l'assenso de' periti a ciò destinati.

Mandiamo col presente pubblicarsi le suddette regie patenti ne' modi, ed ai luoghi soliti, onde nissuno possa allegare causa d'ignoranza, e le medesime eseguirsi secondo loro forma, e tenore, ed alla copia stampata nella stamperia reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale.

Dat. in Torino addì undici di dicembre mille settecento settantasette.

Per detto eccellentissimo Reale Senato, Pozzi